

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA

N. **63** Reg Delib. In data **27-12-2018**

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 20:00, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Dalto Loris	P	Ceschin Renato	P
Gerlin Marzia	P	De Pizzol Benedetto	P
Comuzzi Giorgio	A	Baldassar Andrea	P
Antiga Wally	A	D'Arsie' Manuela	A
Rizzo Maria Assunta	P	Pradella Lodovico	P
Moret Renzo	A	Sfoggia Alessandra	P
Sartor Luigino	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Pol Martina.

Il Sig. Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nominati scrutatori i Consiglieri:

Sartor Luigino

Baldassar Andrea

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

N. 61 Reg.Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Pietro di Feletto, 15-01-2019

Il Responsabile del Servizio F.to Pizzol Lucia Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 21-12-2018

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 21-12-2018

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni.

Il Sindaco introduce l'argomento come riportato nell'allegato 1) alla presente, indicante anche l'intervenuta discussione.

DATO ATTO che non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute"

con la quale si è provveduto ad effettuare la suddetta ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

RICORDATO che, in sede di revisione straordinaria, sono state assunte le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge,
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono le partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che si conferma funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente la partecipazione in Piave Servizi S.r.l., per le motivazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

PRECISATO, in merito ad Asco Holding S.p.A., che il Comune di San Pietro di Feletto non esercita il controllo, neppure congiuntamente, non essendovi patti parasociali o accordi di altro tipo fra i soci, tali da sfociare in scelte univoche, tanto che il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha ad oggi trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie ed anzi è stato oggetto di contenzioso davanti al TAR del Veneto ed attualmente è pendente avanti il Consiglio di Stato;

PRESO ATTO che, a fronte del contenzioso sopra citato, che ha coinvolto diversi Comuni soci di Asco Holding S.p.A., la società ha ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018, è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci, per proporre l'esame e l'adozione di alcune modifiche statutarie volte ad adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.7.2018 avente ad *oggetto* "Atto di indirizzo in merito alla proposta di modifiche statutarie di Asco Holding Spa.";

DATO ATTO che nella predetta deliberazione, per le motivazioni ivi riportate, è stato formulato indirizzo al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, di non concorrere all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche, non comparendo in assemblea o astenendosi dalla votazione nella stessa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.9.2018 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Stato di attuazione";

ATTESO che le nuove disposizioni statutarie di Asco Holding S.p.A., proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria, allo stato pienamente efficaci, sono indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/- FRG secondo cui " ... La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"...Omissis..."Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...."(come nel caso di Asco Holding S.p.A.);
- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "...quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio" .. omissis "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di traS.p.A.renza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";

RITENUTO, inoltre, che ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo (il comma 12quinques dell'art. 26 "Disposizioni transitorie" del D. Lgs. n.175/2016 prevede che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20");

CONSIDERATO che:

- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra

i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;

- analogamente dicasi per l'assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

POSTO che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.A., si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti;

RITENUTO che:

- il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali, richiedono un aggiornamento delle azioni di razionalizzazione da intraprendere con riferimento ad Asco Holding S.p.A.;

VERIFICATO dunque che, alla luce di quanto suesposto, la partecipazione in Asco Holding S.p.A. possa, ad oggi, essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

RICORDATO, comunque, che l'efficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.A. di approvazione delle modifiche statutarie è soggetta al non avverarsi delle condizioni risolutive previste nella relazione illustrativa di data 2.7.2018, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

PRECISATO che, qualora intervengano le predette condizioni risolutive con conseguente venir meno dell'efficacia delle modifiche statutarie, oppure queste ultime risultino, a seguito di successiva interpretazione, non sufficienti per ritenere Asco Holding S.p.A. conforme al dettato normativo, si intendono confermate, relativamente alla predetta società, le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. 1). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

DATO ATTO che le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs. 175/2016 che definisce la partecipazione

indiretta, ai fini dell'inserimento nel piano di razionalizzazione, quella in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione;

VISTE le linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTO l'allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, composto dal documento di cui alle citate Linee Guida, nel quale sono indicate tutte le partecipazioni societarie del Comune e le misure da intraprendere;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 21.12.2018 dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO 1'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza, stante il termine del 31 dicembre 2018 per l'approvazione della presente revisione ordinaria, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 6, essendosi astenuti i Consiglieri Baldassar Andrea, Pradella Lodovico e Sfoggia Alessandra;

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31 dicembre 2017, contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che la razionalizzazione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa;
- 4. di approvare l'esito della ricognizione delle società partecipate del Comune di San Pietro di Feletto effettuata alla data del 31/12/2017, come risultante nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5. di confermare, quindi, con specifico riferimento alla partecipazione in Piave Servizi Srl, quanto già deciso con la precedente ricognizione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma

- 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- 6. di dare atto che la partecipazione in Asco Holdign S.p.A. risulta strategica per il Comune, pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie, allo stato pienamente efficaci, volte ad adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., si ritiene, ad oggi, che la stessa possa essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- 7. di precisare, relativamente ad Asco Holding S.p.A., che qualora intervengano le condizioni risolutive contenute nella deliberazione assembleare del 23 luglio 2018 con conseguente venir meno dell'efficacia delle modifiche statutarie, oppure queste ultime risultino, a seguito di successiva interpretazione, non sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;
- 8. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa;

INOLTRE, **Con** n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 6, essendosi astenuti i Consiglieri Baldassar Andrea, Pradella Lodovico e Sfoggia Alessandra;

DELIBERA

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Sindaco dà atto che non vi sono comunicazioni istituzionali previste eventualmente come punto n. 6 dell'odierno ordine del giorno, pertanto il Consiglio si chiude.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Pol Martina

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-01-2019.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio Pizzol Lucia

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE Art. 20 D.Lgs. n. 178/2016

Dati relativi all'anno 2017

1. Introduzione

La situazione delle partecipate detenute al 31/12/2017 è la seguente:

Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
ASCO HOLDING SPA	Partecipata - Diretta		0,23%
Ascopiave Spa	Partecipata – Indiretta I livello	Asco holding spa	0,142%
AscoTlc spa	Partecipata – Indiretta I livello	Asco holding spa	0,209%
Seven Center srl in liquidazione	Partecipata – Indiretta I livello	Asco holding spa	0,195%
Bim Piave Nuove Energie	Partecipata – Indiretta I livello	Asco holding spa	0,023%
Rijeka Una Invest srl	Partecipata – Indiretta I livello	Asco holding spa	0,149%
$\label{eq:linear} Alvermannsrl \\ in liquidazione$	Partecipata – Indiretta II livello	Rijeka Una Invest srl	0,149%
Ascotrade spa	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,126%
Etra Energia srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,072%
AP reti Gas spa unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
Asm set srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,069%
Estenergy spa	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,069%
Sinergie italiane srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,044%
Edigas spa unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
Veritas energia srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
Pasubio servizi srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
AMGAS BLU srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,113%
Banca di credito cooperativo Prealpi	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,00007%
Blue Meta spa	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
Unigas distribuzione	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,069%
AP RETI GAS ROVIGO SRL UNIPERSONALE	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
AP RETI GAS VICENZA SPA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave spa	0,142%
PIAVE SERVIZI SRL	Partecipata - Diretta		0,0119%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Partecipata - Diretta		0,64%
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	Partecipata - Diretta		1,8%
CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO	Partecipata - Diretta		1,8%
SAVNO Srl	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	1,08%
BIOMAN SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	0,018%

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 29 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016, assumendo le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge,
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

In merito ad Asco Holding S.p.A., sulla quale il Comune di San Pietro di Feletto non esercita il controllo, il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha ad oggi trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie ed anzi è stato oggetto di contenzioso davanti al TAR del Veneto ed attualmente è pendente avanti il Consiglio di Stato.

A fronte del contenzioso sopra citato, che ha coinvolto diversi Comuni soci di Asco Holding S.p.a., la società ha ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018 è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci per proporre l'esame e l'adozione di alcune modifiche statutarie volte ad adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P.

Le nuove disposizioni statutarie di Asco Holding spa, approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria (il Comune di San Pietro di Feletto non ha concorso all'adozione di tale deliberazione, come da indirizzi formulati con DCC n. 32 del 19.7.2018) ed allo stato pienamente efficaci, sono indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding S.p.a. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società.

Nel termine dei 15 giorni dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese (ossia entro il 10.8.2018) alcuni comuni hanno esercitato il diritto di recesso. Contestualmente all'esercizio del diritto di recesso, alcuni soci hanno contestato il valore di liquidazione delle azioni, fissato in €3,75, pertanto è stato nominato a fine novembre 2018 dal tribunale un esperto, ai sensi dell'art. 2437 ter cod.civ., per la determinazione del valore di liquidazione. Tali azioni saranno oggetto di una nuova offerta in opzione che sarà promossa immediatamente dopo la determinazione del valore di liquidazione da parte dell'esperto, ad un prezzo pari al valore di liquidazione come determinato dallo stesso.

Solo a seguito della suddetta determinazione dell'esperto, la società provvederà a comunicare ai soci l'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni risolutive apposte alla delibera di approvazione del nuovo Statuto.

L'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, in caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 (30 settembre 2018), prevede che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione o di ottenerne la liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter. secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Ad oggi, la deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie è efficace, pur essendo condizionata al mancato avveramento di tutte le condizioni risolutive.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCO HOLDING SPA	03215740261	0,23%	MANTENIMENTO	Qualora intervengano condizioni risolutive delle modifiche statutarie o interpretazioni difformi circa la portata delle stesse, si confermano le misure di razionalizzazione approvate con del. C.C. n. 31 del 29.09.2017
PIAVE SERVIZI SRL CONSIGLIO BACINO VENETO ORIENTALE	03475190272 03691070266	0,0119% 0,64%	MANTENIMENTO NON SOGGETTA	Servizi idrici
CIT - CONSORZIO SERIZI IGIENE DEL TERRITORIO	03074600267	1,8%	NON SOGGETTA	
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	91041100263	1,8%	NON SOGGETTA	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ASCO HOLDING SPA.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCOPIAVE SPA	03916270261	0,142%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ASCO TLC SPA	03553690268	0,209%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
SEVEN CENTER SRL	00344730288	0,195%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	0,023%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
RIJEKA UNA INVEST SRL	04360330262	0,149%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO

Si precisa che non esistono patti parasociali o accordi fra i soci tra i soci pubblici vincolanti tali da configurare esercizio di controllo congiunto.

Le partecipazioni indirette sopra esposte non sono partecipazioni detenute per il tramite di una società/organismo soggetti a controllo del Comune, pertanto non sono oggetto di razionalizzazione.

CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITIRIO

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SAVNO SRL	03288870276	1,08%	NON SOGGETTO	
BIOMAN SpA	02601751205	0,018%	NON SOGGETTO	

I consorzi tra comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del testo unico sulle società partecipate e pertanto sono tenuti ad adottare i propri piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Si procede di seguito pertanto con l'analisi delle partecipate sottoposte a ricognizione: ASCO HOLDING SPA e PIAVE SERVIZI SRL

1

ASCO HOLDING SPA

codice fiscale 03215740261

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	

NOME DEL CAMPO	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	NO

Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercatoincui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP *	31053
Indirizzo *	VIA VERIZZO 1030
Telefono *	0438980098
FAX *	043882096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

^{*}campo con compilazione facoltativa

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	64.2 assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società partecipate e concessioni di finanziamenti (attività svolta non nei confronti del pubblico)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività % *	

^{*}campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.587
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941

 $^{^{(4)}}$ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

<u>ATTENZIONE</u>: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.354.325	21.983.884	22.243.547	24.463.829	17.419.429

<u>ATTENZIONE</u>: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	129.906	18	106.831
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	129.906	18	106.831
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	25.975.657	22.259.381	22.089.381
C16) Altri proventi finanziari	114.304	130.556	137.597
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	1.895.183	1.462.426	1.280.022

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "*Attività assicurative*".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,23%
Codice Fiscale Tramite (6)	
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Al 31/12/2017 la società aveva per oggetto direttamente o indirettamente la costruzione e l'esercizio del gas metano della fornitura calore del recupero energetico della bollettazione della informatizzazione della cartografia della gestione dei tributi di attività di progettazione direzione contabilità lavori e di altre attività quali servizi energetici servizi di telecomunicazioni servizi risorse idriche integrate servizi di igiene ambientale servizi di informatica amministrativa e territoriale. A seguito della modifica statutaria approvata nel corso del 2018 in esito alle operazioni di razionalizzazione disposte dai soci pubblici la società alla data della presente revisione ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di assunzione detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici dell'energia delle infrastrutture delle comunicazioni e dei servii a rete. Nell'ambito di tale attività la società potrà prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché altri servizi usualmente forniti dal holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (10)	
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	Qualora intervengano condizioni risolutive delle modifiche statutarie o interpretazioni difformi circa la portata delle stesse, si confermano le misure di razionalizzazione approvate con del. C.C. n. 31 del 29.09.2017

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

- (9) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (10) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- * Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"**Esito della ricognizion**e", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

PIAVE SERVIZI SRL

codice fiscale 03475190272

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03475190272
Denominazione	PIAVE SERVIZI SRL
Anno di costituzione della società	2003

NOME DEL CAMPO	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	

⁽¹¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercatoincuile azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	CODEOGNE'
CAP *	31013
Indirizzo *	VIA F. PETRARCA 3

⁽¹²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO	
Telefono *	0438795743
FAX *	0438794352
Email *	info@piaveservizisrl.it

^{*}campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	90%
Attività 2*	37.00.00 gestione delle reti fognarie
Peso indicativo dell'attività % *	10%
Attività 3*	43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici o altre opere in costruzione
Peso indicativo dell'attività % *	0%
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività % *	

^{*}campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO Società in house Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

 $^{^{(14)}}$ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	160
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	66.833
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	23.400

<u>ATTENZIONE</u>: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.017.852	1.847.090	344.246	42.228	38.413

<u>ATTENZIONE</u>: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.922.597	34.580.750	30.678.261
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.322.068	2.832.185	1.283.422
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "*Attività assicurative*".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta (5)	0,0119%
Codice Fiscale Tramite (6)	
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)	

⁽¹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

⁽¹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

 $^{^{(17)}}$ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (10)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note*	

Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

^{*} Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'" **Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 33	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
	PER PIANO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
Data 21/12/2018	DEL D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017
	N. 100.

Il giorno 21 dicembre 2018 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Pietro di Feletto, rag. Campana Elisabetta, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 74 del 19.12.2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni", ricevuta a mezzo mail in data odierna.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta

VISTI

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (Decreto correttivo);
- l'allegato A "Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche dati al 31/12/2017"

VERIFICATO

- L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante nella suddetta proposta di deliberazione n. 74 del 19/12/2018, dettagliata per ogni partecipata.
- Che l'Ente a seguito della presente revisione ordinaria 2018 (situazione al 31.12.2017) delle partecipazioni ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni.
- Preso atto che, rispetto alla verifica straordinaria 2017 (situazione al 23.09.2016) approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 29.9.2017, sono intervenute modifiche statutarie rispetto ad Ascol Holding S.p.A., allo stato pienamente efficaci, individuate per far sì che Asco Holding S.p.A assuma il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;
- Precisato che, qualora intervengano condizioni risolutive con conseguente venir meno dell'efficacia delle modifiche statutarie, oppure queste ultime risultino, a seguito di successiva interpretazione, non sufficienti per ritenere Asco Holding S.p.A. conforme al dettato normativo, si intendono confermate, relativamente alla predetta società, le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

PRESO ATTO

- del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del responsabile del servizio.

Ai sensi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

I contenuti della proposta di deliberazione e relativo allegato, inerenti la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto.

Il Revisore dei Conti Campana Elisabetta

Breganze, 21 dicembre 2018

Firma digitalmente

II Revisore Unico – Campana Elisabetta

Il presente verbale è trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) al responsabile del Servizio Finanziario.

ALL. 1) D.C.C. N. 63 DEL 27.12.2018

OGGETTO N. 5: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni.

SINDACO:

Per la trattazione e l'illustrazione di questo punto all'ordine del giorno cedo la parola al Segretario. Prego Segretario.

SEGRETARIO:

Il Testo Unico in materia di società partecipate prevede che i Comuni procedano ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, relativamente all'anno precedente.

Questa ricognizione ordinaria, per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Feletto, riprende i contenuti della revisione straordinaria, che è stata effettuata, come previsto dal Testo Unico, entro il 30 settembre 2017. In quella sede, è stata fatta una ricognizione di tutte le società detenute dal Comune di San Pietro di Feletto, sia dirette che indirette, e si è proceduto poi all'esame per la razionalizzazione delle partecipazioni dirette escludendo quelle indirette perché detenute da società sulle quali il Comune non ha il controllo.

Per quanto riguarda le partecipazioni dirette il Comune è socio della Asco Holding, di Piave Servizi s.r.l., del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, del Consiglio Bacino Sinistra Piave e del CIT, Consorzio Servizi di igiene del territorio, e ha una serie di partecipazioni dirette di primo e secondo livello in Asco Holding e in CIT.

La rilevazione ha riguardato e riguarda anche in sede di revisione ordinaria, solo Asco Holding e Piave Servizi in quanto la norma esclude dalla rilevazione quelli che sono gli organismi che non hanno forma societaria.

Per quanto riguarda la Piave Servizi, si conferma quanto deciso in sede di revisione straordinaria, ossia il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge il Servizio idrico integrato, quindi servizio di interesse generale che risponde ai fini istituzionali dell'Ente e, pertanto, in linea con la norma.

Per quanto riguarda Asco Holding, nella revisione straordinaria era previsto che, mancando il requisito dei dipendenti, si procedesse ad una fusione o, in mancanza, ad alienazione delle partecipazioni.

Nel corso dell'anno sono intervenute delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria che sembra superino questo contrasto con il Testo Unico, in quanto è stato modificato l'oggetto sociale della società prevedendo che la stessa diventi una Holding pura, ossia volta alla sola detenzione delle partecipazioni degli Enti e non tanto all'esercizio di attività. Questo la esenterebbe dall'applicazione del Testo Unico Società partecipate. A fronte di ciò, con la revisione ordinaria si conferma la partecipazione in Asco Holding ritenendola strategica, a fronte di queste modifiche statutarie si stabilisce che attualmente non è assoggettata a misure di razionalizzazione. Qualora, però, le modifiche statutarie venissero meno a seguito dell'avverarsi di condizioni risolutive che sono state apposte alle modifiche, qualora emergesse che queste modifiche non consentono di superare i rilievi del contrasto normativo, si va a confermare quello che era il piano straordinario di settembre, quindi fusione con altra società in possesso dei requisiti o alienazione. Sulla proposta di delibera si è espresso favorevolmente il Revisore dei Conti.

SINDACO:

Grazie Segretario.

Apro la discussione. Ci sono interventi?

Nessun intervento. Nove votanti. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?

VOTAZIONE

SINDACO:

6 voti favorevoli, 3 astenuti, il Consigliere Baldassar, la Consigliere Sfoggia e il Consigliere Pradella, nessun contrario.

Propongo anche l'immediata eseguibilità.

Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?

VOTAZIONE I.E.

SINDACO:

6 voti favorevoli, 3 astenuti, sempre i Consiglieri Baldassar, Sfoggia e il Consigliere Pradella, nessun contrario.

Comunicazioni del Sindaco. Passiamo all'ultimo punto.

SINDACO:

Non ho comunicazioni da dare, se non augurare un buon termine di anno a tutti, i migliori auguri per l'anno nuovo e vi dico già che ai primi giorni dell'anno ci ritroveremo perché c'è un altro Consiglio da fare per la felicità di tutti.

E' arrivata l'approvazione VAS dalla Regione sulla Variante n. 3 al Piano degli Interventi e, quindi, a breve gli uffici istruiranno la pratica ma a questo punto nulla osta perché la variante 3 torni in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

Grazie. Auguri a tutti. Buona serata.

La Seduta è tolta.